

# PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE

Articolo 90 L.R. 65/2014 Adottato del C.P. n. 38 del 24/09/2021

# **APPROVAZIONE**



Localizzazione impianti smaltimento e recupero rifiuti Allegato alla Disciplina

Febbraio 2024

### Amministrazione Provinciale

#### **Presidente**

Antonfrancesco Vivarellli Colonna (2019/dicembre 2021) Francesco Limatola (da dicembre 2021)

#### Vice Presidente

Luca Grisanti (2019/dicembre 2021) Gianfranco Chelini (da dicembre 2021)

#### Consiglieri

Olga Ciaramella, Marco Biagioni, Pier Francesco Angelini, Bruno Ceccherini, Francesco Limatola, Lorenzo Mascagni, Marcello Giuntini, Luca Aldi, Rinaldo Carlicchi (2019/dicembre 2021)

Guendalina Amati, Danilo Baietti, Andrea Benini, Valentino Bisconti, Cecilia Buggiani, Diego Cinelli, Elena Nappi, Maddalena Ottali, Andrea Vasellini (da dicembre 2021)

Garante dell'informazione e della partecipazione: Dott. Gianluca Frassinetti

Dirigente Area Territorio e Ambiente: Ing. Gianluca Monaci

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Riccardo Cinelli

Ufficio Unico di Piano (Atto Presidenziale n. 39/2019)

#### **Gruppo interno Amministrazione Provinciale**

Area Territorio e Ambiente: Geol. Riccardo Cinelli; Arch. Lucia Gracili; Geom. Daniele Crescenzi; P.A. Roberto Fommei; M. Assunta Moschiano; Silvia Piccini; Gabriele Pisicchio; Geom. Giancarlo Tei; P.A. Diego Vicarelli; Lidia Brilli Area Tecnica -Servizio Viabilità: Geom Danilo Corridori - Ing. Vichi Alessandro; Servizio mobilità e Trasporti: Geom. Tiziano Romualdi Studio Monaci Ass.to - Dr. Agr. Giuseppe Monaci servizio supporto aspetti agronomico - rurali

#### Tecnici comunali

Arch. Alessio Bruni Arch. Giancarlo Pedreschi

Ing. Donatella Orlandi, Arch. Riccardo Cherubini

Arch. Lara Faenzi

Geom. Elisabetta Tronconi Arch. Massimo Padellini Arch. Marco De Bianchi

Geom. Maria Angela Rusci, Arch. Alessandro

Petrini Arch. Leonardo Bartoli

Arch. Fabio Detti Arch. Antonella Sabato Arch. Francesca Olivi Geom. Marzia Stefani Arch. Roberto Bucci Arch. Patrizia Duccini Arch. Paolo Giannelli

Ing. Giorgio Ginanneschi, Geom. Paolo Pericci Dr. Adriano Magni, Arch. Assuntina Messina, Ing. Antonio Guerrini, Arch. Anna Baglioni

(Comune di Campagnatico) (Comune di Capalbio)

(Comune di Castiglione Della Pescaia) (Comune di Civitella Paganico e Comune di

Cinigiano)

(Comune di Follonica) (Comune di Gavorrano) (Comune di Grosseto) (Comune di Isola del Giglio) (Comune di Magliano in Toscana)

(Comune di Manciano) (Comune di Monte Argentario) (Comune di Orbetello) (Comune di Pitigliano) (Comune di Scansano) (Comune di Scarlino)

(Comune di Sorano)

(Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (\*) (Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere (\*\*)

(\*) Arcidosso, Castel Del Piano, Castell'azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano

(\*\*) Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

#### **Progettista**

Arch. Silvia Viviani

# Collaboratori della progettista

Arch. Teresa Arrighetti

Pianificatore Territoriale Lorenzo Zoppi (Cartografia)

Arch. Lucia Ninno (VAS-VINCA)

# Localizzazione impianti smaltimento e recupero rifiuti

# Indice generale

1.	Premessa	2
2.	Localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	3
	2.1. Impianti di incenerimento	
	2.2. Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR,	
	compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)	5
	2.3. Discariche	
	2.3.1 Discariche per rifiuti non pericolosi	8
	2.4. Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani	
	2.4.1 Centro di raccolta	
	2.4.2 Stazione ecologica	11
	2.4.3 Stazione di trasferimento	12
3 1	Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali	12
;	3.1 Impianti di incenerimento e di co-incenerimento	13
;	3.2 Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata.	15
,	3.3 Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso	17
,	3.4 Discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi	19
	3.4.1 Discariche per rifiuti inerti	19
	3.4.2 Discariche per rifiuti non pericolosi	22
	3.4.3 Discariche per rifiuti pericolosi	25
,	3.5 Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in	
	procedura ordinaria	29

### 1. Premessa

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 55 del 26 luglio 2017 è stata approvata la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti." atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)" approvato il 18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 vigente.

L'Allegato di Piano 4 contiene i "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (lett. e) articolo 9, comma 1, della l.r. 25/1998)".

Tali criteri sono finalizzati a garantire un congruo inserimento degli stessi sia in relazione alla disciplina territoriale del PIT che in relazione ad aspetti specifici del contesto territoriale e ambientale di riferimento (es. presenza di vincoli e invarianti). Il Piano introduce quindi elementi di salvaguardia che attengono all'uso del territorio e delle sue risorse finalizzati a garantire un più congruo inserimento degli impianti in relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento (punti di forza e di criticità, valori di qualità delle risorse, stati di degrado, aree problematiche, evoluzioni e tendenze critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali).

Gli stessi criteri localizzativi individuano inoltre i luoghi adatti al trattamento dei rifiuti che, secondo quanto disposto dall'art. 196 comma 3 del d.lgs. 152/2006, vedono privilegiare, in via generale, la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.

Gli elementi che sono stati considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sono ripartiti secondo le seguenti casistiche:

- 1. vincolo paesaggistico;
- 2. vincolo storico ed archeologico;
- 3. vincolo ambientale e tutela del territorio rurale;
- 4. pericolosità idrogeologica;
- 5. protezione delle risorse idriche;
- 6. altri vincoli ed elementi da considerare;
- 7. elementi preferenziali.

I criteri suddetti possono essere di tipo escludente, penalizzante oppure preferenziale.

Il <u>criterio escludente</u> ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.

Il <u>criterio penalizzante</u>, invece, pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l'esistenza di elementi (ad esempio vicinanza a centri abitati, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sismiche, ecc.) che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni.

Il <u>criterio preferenziale</u>, al contrario, indica la presenza, per una certa area, di elementi favorevoli alla realizzazione di nuovi impianti (ad esempio dotazione di infrastrutture, preesistenza di reti di monitoraggio, riduzione del consumo di suolo, ecc.).

Nel presente allegato, secondo quanto disposto all'art.24 delle disciplina del PTCP, sono individuate le "zone non idonee" a ospitare gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, distinti per tipologia. Per avere il diretto riferimento all'Allegato 4 del PRB citato, sono stati mantenuti i numeri dei paragrafi in esso contenuti. Le "zone non idonee" sono definite nella prima parte di ciascun paragrafo e sono corredate di specifica indicazione se individuabili in elaborati del presente PTCP.

Nella seconda parte di ciascun paragrafo si riportano i criteri localizzativi penalizzanti e preferenziali, desunti dall'allegato 4 del PRB, da applicare per i necessari approfondimenti di valutazione a cura dei soggetti competenti

# 2. Localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

# 2.1. Impianti di incenerimento

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come individuate nell'elaborato ST5 del PTCP<sup>1</sup>;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 30/2015 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i., come individuate nell'elaborato ST5 del PTCP:
- 4. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- 5. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni)
- 6. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004, come rappresentate sinteticamente nell'elaborato ST3 del PTCP; il dato specifico è contenuto nelle banche dati del PIT/PPR e del MIBAC;
- 9. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della I.r.56/2000, come individuati nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale";
- 10. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale:

<sup>1</sup> Si applica solo al caso di impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

- 11. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17 ottobre 2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali";
- 12. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 13. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- 14. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
- 15. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i., come individuate nell'elaborato QC1 del PTCP;
- 16. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 17. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della I.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa I.r. 25/98, come individuati nell'elaborato QC2 del PTCP.;
- 18. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18, come individuate nell'elaborato ST1 del PTCP. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno estensione di 200 metri rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art 3 L.R. 38/2004.

### Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- •Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- •Aree agricole di pregio; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio";
- •Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- •Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923;
- •Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP;

- •Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- •Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- •Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso:
- •Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati:
- •Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014 :
- •Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- •Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- •Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana², come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di incenerimento già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia.

# 2.2. Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1);
- 2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale: per la individuazione vedi punto 2.1.10;

<sup>2</sup> Ad esclusione degli impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 30/2015 e s.m.i in attuazione della legge 394/91 e s.m.i. : per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- 5. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 6. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 7. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 : per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 8. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000 : per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008 : per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 10. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.<sup>3</sup>;
- 12. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
- 13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i. : per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 14. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 15. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della I.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa I.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 16. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18 : per la individuazione vedi punto 2.1.18).

#### Costituiscono inoltre criteri penalizzanti per la valutazione la localizzazione in:

- (Siti UNESCO e relative buffer zone : non presenti nella Provincia di Grosseto);
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- Aree agricole di pregio; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio";

<sup>3</sup> Per gli impianti di recupero della frazione organica da RD (impianti di compostaggio e di digestione anaerobica) è da considerarsi quale criterio penalizzante.

- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 - INVARIANTE 2 - I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati :
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Drella giunta Regione Toscana n.421/2014 :
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana,come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio;
- Aree vicine agli utilizzatori finali;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di recupero rifiuti già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;

- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

#### 2.3. Discariche

Le discariche sono classificate, in base alla tipologia di rifiuti conferiti<sup>4</sup>, nelle seguenti tre categorie previste dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

Come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. 36/2003 i rifiuti urbani possono essere ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi; nel paragrafo seguente vengono quindi riportati i criteri di localizzazione di tale tipologia di discarica.

# 2.3.1 Discariche per rifiuti non pericolosi

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" : per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 30/2015 e s.m.i in attuazione della legge 394/91 e s.m.i. : per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- 5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici"
- 6. Aree agricole di pregio; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio";
- 7. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- 8. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 9. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

<sup>4</sup> Il d. Igs. 36 del 13 gennaio 2003.. fornisce la seguente definizione per le diverse tipologie di rifiuti: Rifiuti Inerti: "i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;"
Rifiuti Pericolosi: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del d.lgs 22/97e s.m.i.;

<sup>-</sup> Rifiuti Non Pericolosi: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti Pericolosi così come definiti al punto precedente.

- 11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA) a pericolosità da alluvione media P2 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno maggiore di 30 e uguale o inferiore a 200 anni). E' fatta salva la realizzazione degli impianti qualora siano preventivamente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno;
- 12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- 13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 : per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 14. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000: per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 15. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;
- 16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 17. Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"; definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP;
- 18. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 19. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-7</sup> cm/sec per uno spessore di 1 metro;
- 20. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-9</sup> m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
- 21. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
- 22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- 23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i. : per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 24. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 25. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;

- 26. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
- 27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi;
- 28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- 29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18;

# Costituiscono inoltre <u>criteri penalizzanti</u> per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni):
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità k<1x10<sup>-7</sup> cm/sec;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Discariche già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le <u>condizioni locali di accettabilità</u> dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2ª categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510<sup>5</sup> e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

# 2.4. Impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani

Gli impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani sono:

- centro di raccolta così come definito dall'art. 1 del d.m. 8/04/2008;
- **stazione ecologica** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti, pericolosi e RAEE senza trattamenti;
- **stazione di trasferimento** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti, pericolosi e RAEE, con trattamenti preliminari.

#### 2.4.1 Centro di raccolta

Il centro di raccolta deve essere localizzato in:

- Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti;
- Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

# 2.4.2 Stazione ecologica

La stazione ecologica deve essere localizzata in:

- Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti;
- Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

<sup>5</sup> Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

#### 2.4.3 Stazione di trasferimento

Costituiscono criteri penalizzanti per la valutazione:

- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso.

# Costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Dotazione di infrastrutture;
- Impianti di trattamento rifiuti già esistenti;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati.

# 3 Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali

Le categorie di impianto considerate di seguito per l'individuazione dei criteri di localizzazione sono:

- impianti di incenerimento e di co-incenerimento;
- impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata;
- impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
- discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;
- altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria.

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali presenti nelle aree individuate per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali è necessario fare alcune distinzioni.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA, ossia rientra nei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006, ossia nell'Allegato B2 della I.r. 10/2010, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata nello studio preliminare ambientale (art. 48 I.r.10/2010).

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare deve essere sottoposto a VIA, ossia rientra nei progetti elencati nell'Allegato III alla Parte II del D.lgs. 152/2006, ossia nell'Allegato A2 della I.r. 10/2010, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata all'interno dello studio di impatto ambientale (SIA) i cui contenuti sono dettagliati nell'Allegato VII Parte II D.lgs. 152/2006 e nell'Allegato C della I.r. 10/2010.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare non deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità o a VIA ed è autorizzato ex art. 208 D.lgs. 152/2006, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata

dalla Conferenza Servizi, appositamente convocata, parallelamente alla valutazione del progetto prevista dall'art. 208 comma 4.

Nel caso in cui il nuovo impianto di smaltimento o di recupero da realizzare <u>è autorizzato ai sensi del Capo II del d.p.r. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale)</u>, la valutazione dei criteri penalizzanti e/o preferenziali dovrà essere effettuata dalla Conferenza Servizi, appositamente convocata secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso d.p.r. 59/2013, o se non prevista, dalla Regione Toscana in sede di verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nel rispetto di quanto disposto nell'art. 177 comma 4 D.lgs. 152/2006.

# 3.1 Impianti di incenerimento e di co-incenerimento

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana<sup>6</sup>, come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP:
- 3. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla I.r. 1/2005: per la individuazione vedi punto 2.1.10;
- 4. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 5. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- 6. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- 7. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda del reticolo idrografico di cui all'art. 22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 8. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004: per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 11. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17 ottobre 2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 12. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della I.r.56/2000: per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 13. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 14. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;

<sup>6</sup> La non idoneità si applica solo al caso di impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

- 15. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 16. Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
- 17. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 18. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della I.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa I.r. 25/98: per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 19. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

# Costituiscono inoltre <u>criteri penalizzanti</u> per la valutazione la localizzazione in:

- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- Aree agricole di pregio; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio";
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti;
- Impianti di incenerimento già esistenti;
- Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche;
- Vicinanza di insediamenti e strutture esistenti potenziali utilizzatori di calore ed energia.

# 3.2 Impianti di recupero e autosmaltimento autorizzati in procedura semplificata

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- 5. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004: per la individuazione vedi punto 2.1.8;

- 9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000: per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 13. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 14. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della I.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa I.r. 25/98: per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 15. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

# Costituiscono inoltre <u>criteri penalizzanti</u> per la valutazione la localizzazione in:

- (Siti UNESCO e relative buffer zone: non sono presenti nella Provincia di Grosseto);
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 - INVARIANTE 2 - I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee:
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.

### 3.3 Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1:
- 2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;

- 7. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 8. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98: per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 9. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

### Costituiscono inoltre **criteri penalizzanti** per la valutazione la localizzazione in:

- (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- Aree agricole di pregio ; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio";
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 - INVARIANTE 2 - I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso:
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014:
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la **positiva** valutazione:

- Dotazione di infrastrutture:
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.

# 3.4 Discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi

Le discariche sono classificate, come già detto nel par. 2.3, in:

discarica per rifiuti inerti;

- a) discarica per rifiuti non pericolosi;
- b) discarica per rifiuti pericolosi.

Di seguito di riportano i criteri di localizzazione per ciascuna tipologia di discarica.

### 3.4.1 Discariche per rifiuti inerti

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" : per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come individuate nell'elaborato ST5 del PTCP;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i. : per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- 5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione

Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";

- 6. Aree agricole di pregio: per la individuazione vedi punto 2.3.1.6;
- 7. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni)
- 8. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA) a pericolosità da alluvione media P2 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno maggiore di 30 e uguale o inferiore a 200 anni). E' fatta salva la realizzazione degli impianti qualora siano preventivamente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno;
- 12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- 13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 : per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 14. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;
- 15. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008 : per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 16. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000 : per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 17. Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" : per la individuazione vedi punto 2.3.1.17;
- 18. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di

- derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. :
- 19. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-7</sup> m/sec e uno spessore di almeno 1 metro;
- 20. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
- 21. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.7;
- 22. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.15; per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 23. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 24. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 25. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
- 26. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

# Costituiscono inoltre <u>criteri penalizzanti</u> per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 50 e 200 anni) e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi;
- Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;

<sup>7 7</sup> sono fatti salvi, come normato dal d.lgs. 117/2008, ripristini ambientali di cave con rifiuti prodotti da attività diverse dall'attività estrattiva medesima, e che quindi si configurino come discariche di rifiuti inerti, ai sensi del d.lgs. 36/2003

- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità k<1x10<sup>-7</sup> cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti;

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

# 3.4.2 Discariche per rifiuti non pericolosi

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana : come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 4. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- 5. Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- 6. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;

- 7. Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- 8. Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 9. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- 10. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA) a pericolosità da alluvione media P2 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno maggiore di 30 e uguale o inferiore a 200 anni). E' fatta salva la realizzazione degli impianti qualora siano preventivamente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno;
- 12. Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- 13. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004: per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 14. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 15. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000 : per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 16. Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche": per la individuazione vedi punto 2.3.1.17;
- 17. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 18. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-7</sup> cm/sec per uno spessore di 1 metro;
- 19. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-9</sup> m/sec e uno spessore di almeno 1 metro, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 punto 2.4.2 DLgs 36/2003;
- 20. Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di sconfinamento; nel caso di acquifero non confinato il franco deve essere di almeno 2 metri;
- 21. Aree agricole di pregio, per la individuazione vedi punto 2.3.1.6;
- 22. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- 23. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;: per la individuazione vedi punto 2.1.15;

- 24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto:
- 25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della I.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa I.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 27. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi;
- 28. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- 29. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18 : Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

# Costituiscono inoltre <u>criteri penalizzanti</u> per la valutazione la localizzazione in:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la **positiva** valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità k<1x10<sup>-7</sup> cm/sec;
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati;Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2ª categoria così come classificate dalla legge 02/02/1974, n. 64 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi:
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510<sup>8</sup> e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

# 3.4.3 Discariche per rifiuti pericolosi

- 1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana: come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP;
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici";
- 4. Aree agricole di pregio, per la individuazione vedi punto 2.3.1.6;
- 5. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e

<sup>8</sup> Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

- nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale ;.
- 6. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- 7. (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 10. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12. Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA) a pericolosità da alluvione media P2 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno maggiore di 30 e uguale o inferiore a 200 anni). E' fatta salva la realizzazione degli impianti qualora siano preventivamente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno;
- Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- 14. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- 15. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004: per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 16. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 17. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000 : per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 18. Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche": per la individuazione vedi punto 2.3.1.17;
- 19. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 20. Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-7</sup> m/sec e uno spessore di almeno 1 metro:
- 21. Aree nelle quali non sia presente una barriera geologica con un coefficiente di permeabilità k inferiore o uguale a 1x10<sup>-9</sup> m/sec e uno spessore di almeno 5 metri;
- 22. Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1,5 metri tra il livello di massima escursione dell'acquifero, se confinato, e il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento. Nel caso di acquifero non confinato il franco tra la quota di massima escursione della falda e il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere di almeno 2 metri per le discariche per rifiuti non pericolosi e di 1,5 metri per le discariche per rifiuti inerti;
- 23. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- 24. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 25. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;
- 26. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 27. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;
- 28. Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti;
- 29. Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate ai sensi della legge 64/1974 e s.m.i., e provvedimenti attuativi;
- 30. Aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- 31. Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- 32. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. Per la individuazione vedi punto 2.1.18.

#### Costituiscono inoltre criteri penalizzanti per la valutazione la localizzazione in:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 200 e 500 anni);
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria.

- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati:
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità k<1x10<sup>-7</sup> cm/sec.
- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche:
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati; Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Impianti di smaltimento in discarica già esistenti;

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2a categoria così come classificate dalla legge 64/74 e s.m.i., e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE del 20 marzo 2006 n. 510<sup>9</sup> e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 834/2007;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre lo studio suddetto dovrà considerare anche la eventuale presenza di affioramenti ofiolitici nell'area, che possono contribuire al livello di concentrazione di fibre in aria in fase di coltivazione della discarica o per attività produttive svolte in prossimità di questa (ad esempio attività estrattive o di frantumazione di materiali lapidei).

Le opere proposte devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

<sup>9</sup> Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2006, n. L 93. Entrato in vigore il 31 marzo 2006.

# 3.5 Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio": per la individuazione vedi punto 2.1.1;
- 2. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale, definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 INVARIANTE 2 I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP e rappresentate nell'elaborato ST5 del PTCP; definite come "geositi" e individuate nell'elaborato ST1 del PTCP e nell'allegato allo Statuto del PTCP "INV 1": "Dossier Geositi di interesse regionale / Geositi di interesse locale". Ulteriori "invarianti strutturali" a valenza ambientale potranno essere individuate dai comuni, per quanto di competenza, negli strumenti della pianificazione comunale;
- 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.3;
- Aree classificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali e nei piani di gestione del rischio idraulico (PGRA), a pericolosità per alluvioni elevata P3 (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni);
- Aree quali alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda degli elementi che costituiscono il reticolo idrografico di cui all'art22, c.2, lett E, della L.R. 79/2012;
- 6. Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 8. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004: per la individuazione vedi punto 2.1.8;
- 9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008: per la individuazione vedi punto 2.1.11;
- 10. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all'art. 11 della l.r.56/2000 : per la individuazione vedi punto 2.1.9;
- 11. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell'individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- 13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della I.r. 20/84 s.m.i.: per la individuazione vedi punto 2.1.15;
- 14. Aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
- 15. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;

- 16. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98 : per la individuazione vedi punto 2.1.17;
- 17. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18 : per la individuazione vedi punto 2.1.18.

#### Costituiscono inoltre criteri penalizzanti per la valutazione la localizzazione in:

- (Siti UNESCO e relative buffer zone: non presenti nella Provincia di Grosseto);
- Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata: si dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato (Geoscopio della Regione Toscana) "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" dove sono presenti i dati geografici "Zone all'interno di coni visivi e panoramici":
- Aree agricole di pregio ; la individuazione dovrà tenere conto delle individuazioni interne all'elaborato "Aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (art. 7, c.1, L.R.11/2011)" (Geoscopio della Regione Toscana) dove sono presenti i dati geografici "Aree agricole di particolare pregio"
- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni);
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Aree SIC di cui alla I.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", definite come "Aree a tutela specifica" dall' "ART. 11 - INVARIANTE 2 - I caratteri ecosistemici del paesaggio" della Disciplina del PTCP, rappresentate nell'elaborato ST2 del PTCP come "Aree tutelate e riserve naturali" e nel Rapporto Ambientale del PTCP
- Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06 definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;
- Aree sismiche inserite nella zona 2 di cui alla Deliberazione Giunta Regione Toscana n.421/2014;
- Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
- Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati;
- Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana: come individuati nell'elaborato ST5 del PTCP.

Nel caso di localizzazione di impianti in aree idonee, costituiscono <u>criteri preferenziali</u> per la <u>positiva</u> valutazione:

- Dotazione di infrastrutture;
- Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche;
- Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti;
- Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;
- Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati:
- Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;
- Localizzazione in aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi e/o sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti;
- Localizzazione in aree industriali dimesse o aree già impegnate da attività equivalenti;
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o servizi tecnologici ed equivalenti o aree interessate da impianti di trattamento rifiuti.